

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5156 R</b>	9 gennaio 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 11 settembre 2001 concernente l'adeguamento del diritto cantonale alla Legge federale sul foro in materia civile**

### **INTRODUZIONE**

- In data 24 marzo 2000 l'Assemblea federale, riferendosi e richiamando gli artt. 30 e 122 della nuova Costituzione federale, ha adottato la Legge federale sul foro in materia civile (in seguito Legge sul foro), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

La Legge sul foro disciplina la competenza per territorio in materia civile, qualora non sussistano collegamenti internazionali (art. 1 cpv. 1). La competenza "ratione loci" per le controversie di carattere internazionale è infatti regolamentata dalla Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, rispettivamente dalle convenzioni internazionali, quali la Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1992.

La Legge sul foro indica a quanti si rivolgono alla giustizia dove agire in giudizio per una determinata causa civile. La legge sostituisce quindi le norme in materia di diritto della competenza per territorio, che sino all'entrata in vigore della nuova legge erano contenute nel diritto materiale federale e nei Codici di procedura civile cantonali.

- L'art. 1 cpv. 1 della Legge sul foro sottolinea il carattere interno della legge, che si applica unicamente in assenza di collegamenti internazionali.

L'art. 1 cpv. 2 della Legge elenca le eccezioni:

- a: la legge non disciplina la competenza per territorio in materia di protezione della prole e di diritto tutorio;
- b: la legge lascia impregiudicati i fori che la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento ha istituito per le sue azioni;
- c: la legge fa infine salve le disposizioni sulla competenza in materia di navigazione interna, marittima e aerea.

Di conseguenza, eccezion fatta per i casi elencati all'art. 1 cpv. 2, la Legge sul foro disciplina esaustivamente la competenza territoriale per le materie interne di diritto civile federale. Il diritto cantonale non è quindi più applicabile, fatti salvi i casi che la stessa Legge sul foro prevede espressamente, quali ad esempio:

*art. 8*

*Per l'azione di chiamata in causa o l'azione di garanzia, segnatamente in considerazione di un regresso del convenuto, il diritto cantonale può prevedere la competenza del giudice del processo principale.*

Considerato che la maggior parte degli ordinamenti procedurali cantonali, compreso il nostro, non prevede l'azione di chiamata in causa per pretese di garanzia contro terzi, il legislatore federale non ha ritenuto opportuno introdurla obbligatoriamente in tutti i Cantoni per il tramite della legge sul Foro. L'art. 8 della legge va pertanto inteso quale garanzia dello status quo in favore dei Cantoni (Vallese, Vaud e Ginevra) che hanno già istituito questo foro speciale.

*art. 28*

*È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili.*

- La Legge sul foro è composta da 40 disposizioni disposte in 8 capitoli:
  - Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione (art. 1)
  - Capitolo 2: Norme generali in materia di foro (art. 2 - 11)
  - Capitolo 3: Fori speciali
    - Sezione 1: Diritto delle persone (art. 12 - 14)
    - Sezione 2: Diritto di famiglia (art. 15 - 17)
    - Sezione 3: Diritto successorio (art. 18)
    - Sezione 4: Diritti reali (art. 19 - 20)
    - Sezione 5: Azioni da contratti speciali (art. 21 - 24)
    - Sezione 6: Azioni da atto illecito (art. 25 - 28)
    - Sezione 7: Diritto commerciale (art. 29 - 32)
  - Capitolo 4: Misure cautelari (art. 33)
  - Capitolo 5: Esame della competenza per territorio (art. 34)
  - Capitolo 6: Azioni identiche e connesse (art. 35 - 36)
  - Capitolo 7: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie (art. 37)
  - Capitolo 8: Disposizioni finali (art. 38 - 40)

Considerato che la Legge sul foro regola esaustivamente la competenza per territorio per i litigi fondati sul diritto civile federale, le norme cantonali vertenti su questa materia hanno perso ogni valore giuridico. Di conseguenza, per ragioni di chiarezza e di sicurezza giuridica, tali disposizioni cantonali vengono formalmente abrogate. Dal profilo redazionale vengono inoltre adeguate alla Legge sul foro altre disposizioni del diritto cantonale.

## MODIFICHE DI LEGGE PROPOSTE

- **Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971**

L'adeguamento del diritto cantonale alla Legge sul foro richiede in primo luogo la modifica delle norme del Codice di procedura civile che vertono sulla competenza per territorio. Occorre innanzitutto abrogare le disposizioni contenute nel Capitolo III del CPC "Della competenza per territorio":

Foro generale	<b>art. 16</b>
Fori facoltativi	<b>art. 17, 18, 19, 20</b>
Proroga del foro	<b>art. 22</b>
Prevenzione del foro	<b>art. 23</b>
Riserve di legge	<b>art. 24</b>

Tali disposizioni vengono sostituite da una nuova norma, e precisamente:

### **art. 16 - Determinazione del foro**

<sup>1</sup>*La competenza per territorio è regolata dalla legge federale sul foro in materia civile.*

<sup>2</sup>*Questa legge federale si applica anche per la determinazione del foro nelle azioni sottoposte al diritto privato cantonale.*

Nell'ambito dei procedimenti speciali vengono modificate quelle norme del CPC che indicano il giudice competente per territorio a trattare determinate cause. Vengono modificate segnatamente le seguenti norme:

### **Attuale art. 404 cpv. 1**

<sup>1</sup>*Il ricorso al giudice della parte soccombente nella decisione dell'autorità di conciliazione e quello della parte che persiste nella sua pretesa non conciliata (art. 274f CO) si propongono, con istanza scritta, al pretore competente **del luogo di situazione della cosa locata o affittata**.*

### **Nuovo art. 404 cpv. 1**

<sup>1</sup>*Il ricorso al giudice della parte soccombente nella decisione dell'autorità di conciliazione e quello della parte che persiste nella sua pretesa non conciliata (art. 274f CO) si propongono, con istanza scritta, al pretore competente **(art. 23 LF)**.*

### **Attuale art. 420 cpv. 1**

<sup>1</sup>*La richiesta comune di divorzio si propone al giudice **del domicilio dei coniugi o di uno di essi** con istanza scritta firmata da entrambi i coniugi in tre copie; l'istanza deve contenere: ...*

### **Nuovo art. 420 cpv 1**

<sup>1</sup>*La richiesta comune di divorzio si propone al giudice competente **(art. 15 LF)** con istanza scritta firmata da entrambi i coniugi in tre copie; l'istanza deve contenere: ...*

### **Attuale art. 418d**

*L'istanza per il tentativo di conciliazione crea la prevenzione di foro e può essere proposta, a scelta dell'attore, al foro della conclusione del contratto o a quello del proprio domicilio. Non è ammessa la proroga convenzionale del foro (art. 22 cpv. 3 CPC).*

## **Nuovo art. 418d**

*L'istanza per il tentativo di conciliazione crea la prevenzione di foro.*

NB: la proroga del foro e la competenza del territorio in materia di contratti conclusi tra consumatori sono disciplinati dagli art. 21 e 22 LF. La prevenzione del foro in generale, come pure la litispendenza, esula dalla LF ed è ancora regolamentata dal diritto cantonale.

Per quanto concerne ulteriori modifiche del CPC, sono state adattate le seguenti disposizioni:

### **art. 97 cifra 3**

*La competenza per materia, per valore e quella territoriale se il foro è **imperativo**.*

### **art. 167 CPC**

<sup>1</sup>*La consegna della petizione alla cancelleria del giudice o ad un ufficio postale ha per effetto la prevenzione del foro e l'interruzione della prescrizione o perenzione dell'azione.*

<sup>2</sup>*Se l'azione è stata respinta per difetto di competenza del giudice adito e se viene riproposta entro un termine di **trenta giorni (art. 34 cpv. 2 LF)**, fa stato per la litispendenza la data dell'introduzione della prima petizione.*

<sup>3</sup>*La stessa norma fa stato se, per difetto di competenza del giudice adito, l'attore ritira la petizione, senza che il ritiro costituisca desistenza (art. 77), e se la ripropone entro un termine di trenta giorni.*

### **art. 172 CPC**

*La domanda riconvenzionale è proponibile se è materialmente connessa con la domanda principale (**art. 6 cpv. 1 LF**).*

### **art. 377 cpv. 1 e 3 CPC**

<sup>1</sup>*I provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice competente. (**art. 33 LF**: è imperativo il foro competente per la causa principale o il foro del luogo dove deve essere eseguita la misura.)*

<sup>3</sup>*Abrogato.*

### **art. 510 lett. b) CPC**

*b) abrogata.*

- **Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911**

Nella LAC vengono modificate le seguenti norme:

### **art. 10a (attuale art. 10 bis) LAC**

*Il pretore è l'Autorità giudiziaria competente a decidere, dopo l'intervento dell'Ufficio di conciliazione, tutte le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto.*

**art. 10b (attuale art. 10 ter) LAC**

*Il pretore è l'Autorità giudiziaria competente a decidere le richieste tendenti ad ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell'art. 281 CCS.*

- **Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (art. 253 e segg. CO) e relativa pure alla modifica degli art. 404 e segg. del Codice di procedura civile del 9 novembre 1992**

In questa legge vengono modificate le seguenti norme:

**art. 20 cpv. 1**

*<sup>1</sup>La domanda di conciliazione va inoltrata in forma scritta all'Ufficio competente (art. 23 cpv. 1 LF).*

**art. 26**

*L'istanza riguardante le controversie di cui all'art. 6 lett. d) va presentata all'Ufficio competente (art. 23 cpv. 1 LF), mediante allegato che deve contenere:  
lett. a)-d): invariate.*

- **Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988**

Giusta l'art. 22 cpv. 1 per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile. Conformemente all'art. 17 lett. f CPC - applicabile sino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al disegno di legge del presente rapporto - le azioni contro lo Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio dell'attore.

Nel messaggio in esame il CdS propone di estendere in modo generale questo foro (azioni contro lo Stato) a tutte le azioni analoghe proposte contro gli enti pubblici. L'art. 22 cpv. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici verrebbe pertanto così modificato:

*Per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; tali azioni si propongono al foro della sede del convenuto o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore.*

La Commissione della legislazione non ritiene per contro necessario, né opportuno prevedere il foro facoltativo, segnatamente quello del domicilio dell'attore, a tutte le azioni contro gli enti pubblici, segnatamente i Comuni, i Consorzi, i Patriziati, le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria ecc. (art. 1 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici). La Commissione propone pertanto la seguente formulazione:

**art. 22 cpv. 1**

*<sup>1</sup>Le azioni contro lo Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore. Le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell'ente pubblico convenuto.*

## **CONCLUSIONI**

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a voler approvare le modifiche di legge proposte nel messaggio no. 5156 dell'11 settembre 2001 e nel presente rapporto, segnatamente il disegno di legge concernente l'adeguamento del diritto cantonale alla Legge federale sul foro in materia civile.

Per la Commissione legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bertoli - Bobbià -

Canonica G. - Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio -

Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -

Nova - Pantani - Righinetti

Disegno di

## **LEGGE**

### **concernente l'adeguamento del diritto cantonale alla Legge federale sul foro in materia civile**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 settembre 2001 no. 5156 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 gennaio 2002 no. 5156 R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

<b>Determinazione del foro</b>	<b><u>Art. 16</u></b>
	<sup>1</sup> La competenza per territorio è regolata dalla legge federale sul foro in materia civile.  <sup>2</sup> Questa legge federale si applica anche per la determinazione del foro nelle azioni sottoposte al diritto privato cantonale.
	<b><u>Art. 17</u></b>
	Abrogato.
	<b><u>Art. 18</u></b>
	Abrogato.
	<b><u>Art. 19</u></b>
	Abrogato.
	<b><u>Art. 20</u></b>
	Abrogato.

**Art. 22**

Abrogato.

**Art. 23**

Abrogato.

**Art. 24**

Abrogato.

**Art. 97 n° 3**

**Presupposti ed eccezioni processuali**  
**1) presupposti processuali**

3. la competenza per materia, per valore e quella territoriale se il foro è imperativo;

**Art. 167**

**Litispendenza**

<sup>1</sup>La consegna della petizione alla cancelleria del giudice o ad un ufficio postale ha per effetto la prevenzione del foro e l'interruzione della prescrizione o perenzione dell'azione.

<sup>2</sup>Se l'azione è stata respinta per difetto di competenza del giudice adito e se viene riproposta entro un termine di trenta giorni, fa stato per la litispendenza la data dell'introduzione della prima petizione.

<sup>3</sup>La stessa norma fa stato se, per difetto di competenza del giudice adito, l'attore ritira la petizione, senza che il ritiro costituisca desistenza (art. 77), e se la ripropone entro un termine di trenta giorni.

**Art. 172**

**Proponibilità**

La domanda riconvenzionale è proponibile se è materialmente connessa con la domanda principale.

**Art. 377 cpv. 1 e 3**

**Giudice competente**

<sup>1</sup>I provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice competente.

<sup>3</sup>Abrogato.

### **Art. 404 cpv. 1**

**Ricorso al giudice**

<sup>1</sup>Il ricorso al giudice della parte soccombente nella decisione dell'autorità di conciliazione e quello della parte che persiste nella sua pretesa non conciliata (art. 274f CO) si propongono, con istanza scritta, al pretore competente.

### **Art. 418d**

L'istanza per il tentativo di conciliazione crea la prevenzione di foro.

### **Art. 420 cpv. 1**

**Introduzione della domanda**

<sup>1</sup>La richiesta comune di divorzio si propone al giudice competente con istanza scritta firmata da entrambi i coniugi in tre copie; l'istanza deve contenere:

lett. a)-e): invariate.

### **Art. 510 lett. b)**

**Sentenze di tribunali confederati**

b) abrogata.

## **II.**

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

### **Art. 10a (ex art. 10 bis)**

**Autorità competente per le controversie in materia di locazione e di affitto**

Il pretore è l'Autorità giudiziaria competente a decidere, dopo l'intervento dell'Ufficio di conciliazione, tutte le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto.

### **Art. 10b (ex art. 10 ter)**

**Autorità competente per ordinare la pubblicazione della risposta a norma dell'art. 28I CCS**

Il pretore è l'Autorità giudiziaria competente a decidere le richieste tendenti ad ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell'art. 28I CCS.

### III.

La Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (art. 253 e segg. CO) e relativa pure alla modifica degli art. 404 e segg. del Codice di procedura civile del 9 novembre 1992 è modificata come segue:

#### Art. 20 cpv. 1

**Forma e contenuto della domanda**

<sup>1</sup>La domanda di conciliazione va inoltrata in forma scritta all'Ufficio competente.

#### Art. 26

**Forma e contenuto dell'istanza**

L'istanza riguardante le controversie di cui all'art. 6 lett. d) va presentata all'Ufficio competente mediante allegato che deve contenere:  
lett. a)-d): invariate.

### IV.

La Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 è modificata come segue:

#### Art. 22 cpv. 1

**c) Competenza giudiziaria**

<sup>1</sup>Le azioni contro lo Strato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore. Le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell'ente pubblico convenuto.

### V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.